

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d) , o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura (1)

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che «provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2» provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando «il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o» il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

3. All'esito del procedimento, il tribunale «revocato il decreto di cui all'articolo 47,», su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 16 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, al primo periodo, le parole «provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2»;

al comma 2 dopo le parole: «si applicano anche quando» sono inserite le seguenti: «il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o»; al comma 3, dopo le parole: «il tribunale» sono inserite le seguenti: «revocato il decreto di cui all'articolo 47,».

Precedente formulazione |green

Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

precedente normativa |blue

----- **precedente normativa di riferimento**

Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Concordato preventivo - ammissione – Cass. n. 11216/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – condizioni - Verifica della fattibilità - Limiti - Elementi originari o sopravvenuti - Rilevanza. In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad

[Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato – Cass. n. 11216/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Fallimento - Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti la revoca - Possibilità - Condizioni. L'

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Pendenza di un procedimento di concordato preventivo – Cass. n. 8982/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.

[Concordato preventivo - Spossessamene attenuato – Cass. n. 3850/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Spossessamene attenuato - Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento del "debitor debitoris" - Ammissibilità - Condizioni. Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamelo" previsto in ambito

[Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione – Cass. n. 27936/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Ammissione alla procedura - Apertura del procedimento di revoca dell'ammissione - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie. Nel concordato preventivo in caso di

[Ricorso per la risoluzione del concordato - Provvedimento di risoluzione e revoca dell'ammissione – Cass. n. 19005/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione -Concordato preventivo - Omologazione - Ricorso per la risoluzione del concordato - Provvedimento di risoluzione e revoca dell'ammissione - Illegittimità - Conseguenze. In tema di concordato preventivo

[Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. – Prededuzione - Cass. n. 13596/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 \(Rv. 655347 - 01\)](#)

Revoca dell'ammissione - Atti di frode - Requisiti - Fatti taciti o non adeguatamente e compiutamente esposti - Valenza anche solo potenzialmente decettiva - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15094 del 31/05/2019 (Rv. 654270 - 01)

Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Omessa riunione dei procedimenti - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento - Nullità - Esclusione - Condizioni. Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza di fallimento ricorre un rapporto di continenza

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13261 del 16/05/2019 (Rv. 653772 - 01)

Locazione infranovencale - Difetto di autorizzazione del tribunale - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Atto di straordinaria amministrazione - Accertamento - Criteri. La locazione infranovencale di un immobile senza l'autorizzazione del tribunale, nel corso della procedura di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5653 del 26/02/2019 (Rv. 652813 - 01)

Domanda di concordato - Regolarità e attendibilità delle scritture contabili - Controllo del tribunale - Esclusione - Attestazione del professionista - Verifica completezza dati aziendali e criteri di giudizio - Ammissibilità. In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della

098 Prededuzione nel concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n.

163 Atti a titolo gratuito - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 163 Atti a titolo gratuito - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 163 Atti a titolo gratuito 1. Sono privi di

098 Prededuzione nel concordato preventivo - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n.

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n.

163 Atti a titolo gratuito - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 163 Atti a titolo gratuito - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 64 (Atti a titolo gratuito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 163 Atti a titolo gratuito 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 211 del 08/01/2019 (Rv. 652068 - 01)

Dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso il decreto di revoca del concordato preventivo ex art. 73, c. 3 l. fall. senza contestuale dichiarazione di fallimento - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In materia di concordato preventivo, il decreto con il

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26646 del 22/10/2018 (Rv. 651306 - 01)

Domanda di omologa del concordato - Giudizi promossi dall'imprenditore nel corso della procedura - Mancata autorizzazione del giudice delegato - Atti di straordinaria amministrazione - Condizioni - Fattispecie. Le azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza l'autorizzazione del giudice

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16856 del 26/06/2018 (Rv. 649538 - 01)

Atti di frode - Nozione - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Occultamento di situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori - Inclusione - Fattispecie. In tema

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, si configurano come atti di frode le condotte

[**Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15695 del 14/06/2018 \(Rv. 649137 - 01\)**](#)

Revoca dell'ammissione - Atti di frode - Fatti non adeguatamente e compiutamente esposti - Inclusione - Voto espresso dai creditori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla

[**Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15013 del 08/06/2018 \(Rv. 649556 - 01\)**](#)

Revoca ex art. 173 l.fall. - Atti di frode - Nozione - Fattispecie. Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il

[**Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11958 del 16/05/2018 \(Rv. 648456 - 01\)**](#)

Concordato preventivo - Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito

[**Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 \(Rv. 649109 - 01\)**](#)

Concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione. In tema di concordato preventivo, il credito

[**Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 \(Rv. 649108 - 01\)**](#)

Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze. La rinuncia alla proposta di concordato

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8503 del 06/04/2018 \(Rv. 648116 - 01\)](#)

Fallimento a seguito di revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Fideiussione a garanzia di un debito correlato a un rapporto di leasing - Scioglimento del rapporto di leasing per fallimento del debitore principale - Computo del debito del fideiussore - Parametri ex art. 72-quater l. fall

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 9290/2018](#)

Principio della consecuzione di procedure - Effetti - Retrodatazione del periodo sospetto - Intervallo temporale - Rilevanza - Fattispecie. In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 \(Rv. 647760 - 01\)](#)

Rinuncia alla domanda - Dichiarazione di improcedibilità - Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all'udienza - Ammissibilità - Fondamento. Alla richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016 \(Rv. 638668 - 01\)](#)

Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. I pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17191 del 29/07/2014 \(Rv. 632548 - 01\)](#)

Revoca ex art. 173 legge fall. - Atti di frode - Nozione - Fattispecie. Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare

fine

106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello